

## COMUNE DI POSTUA

VIA Cappella n. 2 \* Tel. 015/7690006 \* Fax 015/7690921 \* CAP 13010

Reg. Ord. n° 12

**ORDINANZA  
IL SINDACO****CONSIDERATO** che:

- si sono verificati e si verificano in continuazione nel territorio del Comune di Postua ed in particolar modo **su aree pubbliche** - casi di stazionamento con installazione di strutture mobili, tende, configurando di fatto una situazione di campeggio o attendamento con conseguente bivacco in aree prive delle caratteristiche che rendano esercitabili tali attività ed in ogni caso in assenza di qualsiasi autorizzazione comunale;

- che tali aree pubbliche fatte oggetto di bivacco occasionale vengono spesso anche lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, e che non essendo materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatti ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la pulizia straordinaria di tali aree a destinazione pubblica;

**PRESO ATTO**, pertanto, che tale tipo di sosta e bivacco rappresenti un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare vicino a tali zone, con conseguenti problematiche di ordine pubblico;

**PRECISATO** che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di mezzi, in particolare camper, né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art. 185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un **deterrente all'arbitrario e non conforme uso delle aree pubbliche utilizzate in modo improprio ed in assenza di autorizzazione;**

**RITENUTO** quindi, anche nell'attesa di predisporre ulteriori ed urgenti provvedimenti di competenza al fine di disciplinare la materia di che trattasi, di adottare un provvedimento **immediato -contingibile ed urgente- a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;**

**RICHIAMATI** i disposti di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

**E' vietato il bivacco e/o lo stazionamento con qualsiasi struttura, fissa, mobile, tende etcc..., nelle strade, aree di parcheggio e di sosta nonché su tutte le aree di proprietà del Comune di Postua, salvo i casi preventivamente autorizzati dagli uffici competenti;**

**I trasgressori verranno sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia.**

**AVVERTE**

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione presso l'albo Pretorio del Comune di Postua, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in via Straordinaria al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione presso l'albo Pretorio del Comune di Postua.

Dalla Residenza Municipale il 14 agosto 2013

IL SINDACO  
NORIS Fausto  
*Fausto Noris*

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio informatizzato del Comune di Postua, n. \_\_\_\_\_, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e per anni 1 (uno).